

Iniziativa popolare federale «contro lo sfruttamento mercantile della violenza e della sessualità nei massmedia»

Termine scaduto

Visto l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11), la Cancelleria federale informa che l'iniziativa popolare federale «contro lo sfruttamento mercantile della violenza e della sessualità nei massmedia», pubblicata nel Foglio federale del 1° settembre 1987 (FF 1987 III 11), data determinante per l'inizio della raccolta delle firme, non era stata ancora depositata in Cancelleria il 2 marzo 1989. Giusta gli articoli 69 capoverso 4 e 71 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1), il termine stabilito per la raccolta delle firme è dunque scaduto inutilizzato.

21 marzo 1989

Cancelleria federale

**Iniziativa popolare federale
«per l'educazione ai valori inerenti alla Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo nell'insegnamento
pubblico e privato»**

Termine scaduto

Visto l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11), la Cancelleria federale informa che l'iniziativa popolare federale «per l'educazione ai valori inerenti alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nell'insegnamento pubblico e privato», pubblicata nel Foglio federale del 1° settembre 1987 (FF 1987 III 7), data determinante per l'inizio della raccolta delle firme, non era stata ancora depositata in Cancelleria il 2 marzo 1989. Giusta gli articoli 69 capoverso 4 e 71 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1), il termine stabilito per la raccolta delle firme è dunque scaduto inutilizzato.

21 marzo 1989

Cancelleria federale

Notificazione

(art. 92 della legge federale sul diritto penale amministrativo;
art. 102 della legge federale sulle dogane)

Agli ignoti proprietari delle seguenti merci:

- a) 38 stampe su carta, di cm 50×70, trovate il 4 giugno 1986 sull'area ufficiale dell'ufficio doganale di Chiasso strada, e
- b) 1 cartone contenente un videoregistratore nuovo, marca ORION, abbandonato sull'area ufficiale dell'ufficio doganale di Chiasso strada il 30 marzo 1988,

si notifica quanto segue:

Le suddette merci sono state, rispettivamente verranno sequestrate come pegno doganale in virtù degli articoli 120 e 121 della legge federale sulle dogane. Ogni avente diritto a disporne può opporsi al sequestro delle stesse presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, entro 30 giorni a contare dalla data della presente pubblicazione. Se entro detto termine gli aventi diritto a disporre delle succitate merci non ricorrono contro il sequestro né si fanno avanti presso il servizio inquirente della Direzione delle dogane, 6901 Lugano, le merci in oggetto saranno realizzate a tenore dell'articolo 22 della legge federale sulle dogane. Il ricavo verrà impiegato per coprire le spese amministrative.

21 marzo 1989

Direzione generale delle dogane

2402

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)

- Selma SA, 6934 Bioggio
imballaggio del pane
4 d
26 gennaio 1989 al 16 novembre 1991 (modificazione)
- Helsinn SA, 6710 Biasca
fabbricazione ed energia
1 u
9 aprile 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- New Metaltex SA, 6852 Genestrerio
diverse parti d'azienda
16 u, 4 d, 4 g
29 maggio 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
- Noyfil SA, 6855 Stabio
cernita, controllo ed imballo
10 d
10 gennaio 1989 al 2 marzo 1991
- Mercurio SA, 6850 Mendriso
bobinatrici
8 d
20 febbraio 1989 al 23 settembre 1989 (rinnovamento)
- Fondec SA, 6593 Cadenazzo
sbaveria e verniciatura
14 u
5 giugno 1989 al 9 giugno 1990 (rinnovamento)
- Riseria Taverne SA, 6807 Taverne
raffinazione e imballo viso
4 u
22 maggio 1989 al 23 maggio 1992 (rinnovamento)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Plastic Ti. Recycling AG, 6934 Bioggio
riciclaggio di materie plastiche
6 u
20 marzo 1989 al 21 marzo 1992 (rinnovamento)
- Helsinn SA, 6710 Biasca
fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
12 u
10 aprile 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

- SA Esercizio Molini Bernasconi, 6962 Viganello
molino
6^o u
1^o gennaio 1989 fino ad ulteriore avviso (modificazione)

Lavoro domenicale (art. 19 LL)

- Helsinn SA, 6710 Biasca
fabbricazione ed energia
1 u
9 aprile 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

Lavoro continuo (art. 25 LL)

- Noyfil SA, 6855 Stabio
filatura, bobinatura e stiro
fino a 76 u
10 gennaio 1989 al 2 marzo 1991 (modificazione)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45/28 58).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Maurino SA, 6710 Biasca
frese circolari a Personico
12 u
20 marzo 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
- Primalux SA, 6901 Lugano
fabbricazione di specchi retrovisori
14 u, 14 d
17 aprile 1989 al 18 aprile 1992 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 capoverso 2 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti al Dipartimento dell'economia pubblica mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurten-gasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45/28 58).

21 marzo 1989

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

A

**Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di impiegato specializzato in fotografia**

del 3 novembre 1988

B

**Programma-tipo d'insegnamento
per gli apprendisti impiegati specializzati in fotografia**

del 3 novembre 1988

Entrata in vigore

1° gennaio 1989

I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

21 marzo 1989

Cancelleria federale

2337

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie

- Comune di Bedretto TI, Ripristino danni valanghe inverno
1987/88 Alpe Cristallina
progetto n. 3351

Vie di ricorso

In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell'economia pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico (tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

21 marzo 1989

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

Autorizzazione di effettuare movimenti notturni nel traffico commerciale fuori linea nel periodo 1° aprile-31 ottobre 1989

del 7 marzo 1989

In base all'articolo 95 capoversi 1, 2 lettera b e 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha concesso, per il periodo estivo 1989 (1° aprile-31 ottobre), alle compagnie svizzere del traffico aereo fuori linea, l'autorizzazione di effettuare movimenti notturni, tra le ore 22.00 e le 24.00 e tra le 05.00 e le 06.00, sugli aeroporti di Zurigo e di Ginevra-Cointrin¹⁾. La presente decisione riguarda esclusivamente i contingenti delle compagnie Balair, CTA, Crossair, Swissair e Air City.

Rimedi giuridici

Coloro che, in base all'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), hanno il diritto di ricorrere, possono impugnare la presente decisione innanzi al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve essere depositato, in duplice copia, entro 30 giorni dalla notificazione e contenere le conclusioni ed i motivi.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della PA, un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Motivazione

Nella sua decisione del 24 giugno 1988 concernente diversi ricorsi contro autorizzazioni di effettuare movimenti notturni nel traffico commerciale fuori linea sull'aeroporto di Ginevra-Cointrin, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) ha confermato la prassi di assegnazione di contingenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. Il DFTCE ha ricordato i criteri di apprezzamento da applicare dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. In particolare, le «autorizzazioni che creano inconvenienti supplementari per gli abitanti della zona sono da attribuire con il massimo riserbo e soltanto se il richiedente le ha esaurientemente motivate».

Durante il periodo di restrizione dell'estate 1989, potranno operare unicamente gli aeromobili poco rumorosi che adempiono le esigenze del capitolo 3 dell'annesso 16 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.

¹⁾ Gli elenchi dei movimenti notturni autorizzati possono essere richiesti all'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna, oppure alle direzioni degli aeroporti di Zurigo, 8058 Zurigo, e Ginevra-Cointrin, 1215 Ginevra.

Così, sull'aeroporto di Zurigo, per le serie di voli programmati con atterraggi fra le 22.00 e le 23.00 alla Balair vengono attribuiti 30 movimenti e alla CTA 20. Dopo il rinnovo della flotta della CTA, i movimenti richiesti potranno essere autorizzati, perché il livello di rumore degli aeromobili impiegati risponde alle esigenze attuali. Nessun volo è stato previsto a Ginevra dopo le 22.00.

Rispetto all'anno precedente il numero dei contingenti di riserva, utilizzati per ritardi causati da motivi tecnici o di sicurezza aerea (ATC) in Svizzera o all'estero, è stato aumentato. Infatti, è probabile che nel 1989 si ripetano i problemi suscitati nel 1988 dall'intasamento delle vie aeree e dalla saturazione di certi aeroporti. È quindi opportuno tener conto di queste circostanze già al momento dell'attribuzione dei contingenti affinché le compagnie possano, in una certa misura, affrontare queste difficoltà. Tuttavia, le compagnie non possono utilizzare liberamente i contingenti di riserva; ogni ritardo va motivato all'attenzione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Risultati della procedura di consultazione

Ambedue gli aeroporti (Zurigo e Ginevra) rifiutano voli notturni con aeromobili che non adempiono le norme menzionate nel sopraccitato capitolo 3. Per questi motivi è stata respinta la richiesta della Air City. La direzione dell'aeroporto di Zurigo ha chiesto che il contingente globale di movimenti notturni non superi quello dell'anno precedente.

Lo «Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich» si è pronunciato a favore di una diminuzione dei contingenti di riserva e ha chiesto la soppressione dei movimenti programmati prima delle 22.00. L'«Association des riverains de l'aéroport de Genève» ha chiesto che i contingenti per l'estate 1989 non siano indirettamente aumentati mediante i contingenti di riserva.

La decisione tiene conto di tutti gli aspetti del problema ed è stata presa secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza recente. I movimenti attribuiti alle compagnie Balair, CTA, Crossair e Swissair sono ricapitolati in appositi elenchi¹⁾.

7 marzo 1989

Ufficio federale dell'aviazione civile:
Il direttore i.s., Aebi

2408

¹⁾ Gli elenchi dei movimenti notturni autorizzati possono essere richiesti all'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna, oppure alle direzioni degli aeroporti di Zurigo, 8058 Zurigo, e Ginevra-Cointrin, 1215 Ginevra.

Comunicazioni dei tribunali

Citazione

La recl fuc *Costa Daniele*, di Andrea e di Adelheid nata Graf, nato a Ravenna (Italia) il 17 febbraio 1962, da Heiden/AR, residente attualmente a 20121 Milano, Foro Bonaparte 44/A (Italia), è citato a comparire come imputato innanzi al Tribunale di divisione 9B, giovedì 13 aprile 1989 alle ore 10.30 a Bellinzona, aula penale del pretorio, Viale Stefano Franscini 3, per il dibattimento nella procedura penale militare contro di lui per ripetuta omissione intenzionale del servizio e inosservanza di prescrizioni di servizio, in conformità con l'atto d'accusa dell'uditore del tribunale stesso.

Egli è avvertito che in caso di assenza si procederà nei suoi confronti nelle forme contumaciali secondo l'articolo 155 segg. PPM.

21 marzo 1989

Tribunale di divisione 9B

Il presidente, ten col F. Pedrolini

Citazione

Il car *Mearini Giancarlo*, di Carlo e di Pierina nata Talamelli, nato a Bojano (Campobasso, Italia) il 7 giugno 1956, da Lugano, attualmente a Bojano (Campobasso, Italia), è citato a comparire come imputato innanzi al Tribunale di divisione 9B, giovedì 13 aprile 1989 alle ore 11.15 a Bellinzona, aula penale del pretorio, Viale Stefano Franscini 3, per il dibattimento nella procedura penale militare contro di lui per ripetuta omissione intenzionale del servizio e inosservanza di prescrizioni di servizio, in conformità con l'atto d'accusa dell'uditore del tribunale stesso.

Egli è avvertito che in caso di assenza si procederà nei suoi confronti nelle forme contumaciali secondo l'articolo 155 segg. PPM.

21 marzo 1989

Tribunale di divisione 9B

Il presidente, ten col F. Pedrolini

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.03.1989
Date	
Data	
Seite	727-737
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 939

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.